

Fenomenologia dello *ius soli*: riflessioni tra Francia e Italia (...in attesa di un futuro esame del Senato)*

di Sara Fabianelli **
(6 novembre 2016)

1. La comparazione tra le discipline vigenti e le proposte italiane di riforma

Le vigenti discipline italiana (Legge 5 febbraio 1992, n. 91) e francese (artt. da 17 a 33-2 del *Code civil*) della cittadinanza contengono alcune previsioni sovrapponibili sull'acquisto della cittadinanza *iure soli*.

Una prima previsione comune stabilisce che è cittadino per nascita chiunque è nato nel territorio nazionale se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi o non possono trasmettere la loro cittadinanza perché così disposto dalla legge dello Stato al quale appartengono¹.

In seconda battuta, la disciplina italiana accorda la cittadinanza per nascita al figlio di ignoti trovato nel territorio nazionale, salvo sia provato il possesso di altra cittadinanza², e quella francese, con previsione sostanzialmente analoga, considera cittadino per nascita chi si presume nato in Francia perché trovato nel territorio nazionale, salvo si rinvenga l'atto di nascita o la nascita sia dichiarata giudizialmente³.

Le due discipline nazionali conoscono ulteriori e diverse vie di accesso alla cittadinanza *iure soli*.

Nell'ordinamento francese, vige il c.d. "doppio *ius soli*", in base al quale acquista automaticamente la cittadinanza alla nascita colui che nasce in Francia da genitori stranieri di cui almeno uno nato, a sua volta, in Francia⁴. Se del doppio *ius soli* beneficiano le terze generazioni di immigrati⁵, alle seconde generazioni⁶ risponde il c.d. "*ius soli* semplice", in base al quale acquista automaticamente la cittadinanza francese alla maggiore età colui che è nato in Francia da genitori stranieri a condizione che, al compimento della maggiore età, risieda o abbia risieduto abitualmente in Francia per un periodo, continuo o discontinuo, di almeno cinque anni a partire dall'età di undici anni. È,

* Scritto sottoposto a *referee*.

1

Cfr. art. 1, c. 1, lett. b) della l. n. 91/1992 e artt. 19 e 19-1, c. 1, c.c. francese.

2

Cfr. art. 1, c. 2, l. n. 91/1992.

3

Cfr. il combinato disposto degli artt. 19-2 e 58 c.c.

4

Cfr. art. 19-3 c.c.; B. AUDIT, *Le Code civil et la nationalité française*, in AA.VV., 1804-2004. *Le code civil. Un passé, un présent, un avenir*, 2004, 734 ss.

5

Così si identificano proprio i minori nati in Francia da genitori stranieri di cui almeno uno nato, a sua volta, in Francia da genitori stranieri immigrati nel paese.

6

Con cui si fa riferimento ai minori nati in Francia da genitori stranieri immigrati nel paese dopo la nascita.

1

inoltre, espressamente consentito anticipare il momento dell'acquisto della cittadinanza per mezzo di una dichiarazione di volontà in tal senso, espressa dall'interessato stesso se in un'età compresa tra i sedici e i diciassette anni o dai genitori, previo consenso del figlio, se lo stesso ha un'età compresa tra i tredici e i sedici anni; in quest'ultimo caso, i cinque anni di residenza richiesti decorrono dall'età di otto anni⁷.

Quanto alla disciplina italiana, la celebre disposizione dell'art. 4, c. 2, della l. n. 91/1992 stabilisce che chi è nato in Italia da genitori stranieri e vi ha risieduto regolarmente e continuativamente fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino italiano se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla maggiore età.

Il disegno di legge n. 2092⁸ licenziato dalla Camera dei deputati nell'ottobre del 2015 e trasmesso al Senato per il suo successivo esame (non ancora avviatosi, ma di recente nuovamente sollecitato) fa salva questa previsione – oltretutto le due previsioni comuni alla disciplina francese, di cui si è dato conto in apertura –, modificandone soltanto il termine entro cui poter manifestare la volontà di acquisizione della cittadinanza, portato a due anni dal raggiungimento della maggiore età anziché uno⁹. Ad ogni modo, la novità più significativa del d.d.l., ai fini della presente trattazione, è rappresentata dall'introduzione di una nuova fattispecie di *ius soli*, secondo la quale è cittadino per nascita colui che nasce nel territorio nazionale da genitori stranieri di cui almeno uno sia titolare del diritto di soggiorno permanente o possieda un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo¹⁰. A tal fine, è necessario che un genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale renda una dichiarazione di volontà sull'acquisto della cittadinanza da parte del figlio all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, entro i suoi diciotto anni; qualora i suddetti soggetti legittimati restino inerti, la dichiarazione di volontà potrà essere resa dall'interessato stesso entro due anni dal raggiungimento della maggiore età¹¹.

Se questo è l'attuale stato dell'arte, le due discipline nazionali condividono soltanto le previsioni comuni d'apertura. È curioso, allora, che la proposta di legge di iniziativa popolare presentata alla Camera nel marzo del 2012 – da cui sono scaturiti i lavori

7

Cfr. artt. 21-7 e 21-11 c.c.; B. AUDIT, *op. cit.*, 740 ss.

8

Il testo completo del disegno di legge è reperibile sul sito del Senato della Repubblica: <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00940816.pdf>.

9

Cfr. art. 1, c. 1, lett. c), d.d.l. 2092.

10

Cfr. art. 1, c. 1, lett. a), d.d.l. 2092. Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 30/2007, è titolare del diritto di soggiorno permanente il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea e i suoi familiari qualora abbiano soggiornato legalmente e continuativamente per cinque anni nel territorio nazionale, mentre secondo l'art. 9 del d.lgs. 286/1998 (c.d. *Testo unico sull'immigrazione*), ha diritto a un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo lo straniero che possieda la cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea qualora sia titolare, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, disponga di un alloggio idoneo e di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, e superi un test di conoscenza della lingua italiana.

11

Cfr. art. 1, c. 1, lett. b), d.d.l. 2092.

2

parlamentari che hanno portato all'approvazione del d.d.l. 2092 – avesse altro contenuto in tema di *ius soli* e che, tra le molteplici proposte, vi fosse l'introduzione del doppio *ius soli à la française* (almeno in apparenza...) ¹². Brevemente, tale proposta intendeva sostituire l'attuale previsione di cui all'art. 4, c. 2, l. n. 91/1992 con una sua versione più mite, grazie alla quale non solo lo straniero nato in Italia, ma anche lo straniero entrato entro il decimo anno di età avrebbe potuto acquistare la cittadinanza italiana dando prova di avere legalmente soggiornato in Italia fino al raggiungimento della maggiore età e manifestando una volontà in tal senso entro due anni dalla suddetta data ¹³; la stessa mirava ad introdurre ben due forme inedite di *ius soli*, in base alle quali si sarebbero aperti ulteriori canali di accesso alla cittadinanza per i nati nel territorio nazionale da genitori stranieri di cui almeno uno legalmente soggiornante in Italia da almeno un anno o nato, a sua volta, in Italia. In questi ultimi due casi sarebbe stata necessaria una dichiarazione di volontà in tal senso da parte di un genitore o, in mancanza, dell'interessato entro due anni dal raggiungimento della maggiore età ¹⁴.

2. Qualcosa è cambiato nel corso dell'iter legislativo?

2.1. Nonostante le sostanziali differenze intercorrenti tra il testo di legge proposto alle Camere e il testo di legge approvato, la *ratio* di tutti gli auspicati interventi legislativi è rimasta invariata.

È evidente come la riforma dello *ius soli* origini dalle carenze mostrate dalla sua disciplina, incapace di dare una risposta rapida e soddisfacente alle domande di cittadinanza provenienti da coloro che nascono in Italia da genitori stranieri e sono privi di ascendenti italiani, anche in considerazione dei regolari e crescenti flussi di immigrazione verso il nostro paese ¹⁵. Dunque, tutte le novità proposte in materia di *ius soli* appaiono rette da una solidale volontà di accoglienza e integrazione ¹⁶.

Tutte le proposte di modifica, in quanto costruite a partire da requisiti già maturati da almeno uno dei genitori del nascituro, offrono una risposta pronta e più immediata alla

12

Il testo completo della proposta di legge d'iniziativa popolare è reperibile sul sito della Camera dei deputati: http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0000090.pdf.

13

Cfr. art. 2 p.d.l.

14

Cfr. art. 1 p.d.l.

15

Cfr. *Dossier* n. 239 Servizio Studi del Senato, *Cittadinanza. Note sull'A.S. n. 2092 trasmesso dalla Camera dei deputati*, ottobre 2015; M. MALENA, *Principio dello ius soli e requisiti per la naturalizzazione: implicazioni e problematiche nell'acquisizione della cittadinanza italiana*, in *Autonomie locali e servizi sociali*, n. 3/2013, 410 ss.; D. PORENA, *C'è spazio anche in Italia per una concezione "culturalista" della cittadinanza? Brevi profili comparatistici e spunti di riflessione in vista di una revisione della legislazione nazionale*, in *federalismi.it*, n. 2/2012, 18 gennaio 2012, 15 ss.

16

Ratio che certamente anima anche la risalente disciplina francese dello *ius soli*, assieme a preoccupazioni di carattere squisitamente militare, cfr. B. AUDIT, *op. cit.*, 734 ss.; M. SAVINO, *Oltre lo ius soli. La cittadinanza italiana in prospettiva comparata*, 2014, 69 ss.

3

domanda di cittadinanza (anche concomitante con il momento della nascita del figlio) e, in definitiva, più inclusiva della risposta data dall'unica modalità finora vigente di acquisto della cittadinanza *iure soli* (art. 4, c. 2, l. n. 91/1992). Tuttavia, la nuova fattispecie di *ius soli* delineata dal d.d.l. 2092 approvato alla Camera, pur rappresentando una prima conquista in materia di *ius soli*, accorda la cittadinanza italiana alle seconde generazioni di immigrati (così come la previsione già vigente), ma non traccia alcun percorso agevolato verso la cittadinanza per le terze generazioni di immigrati. Al contrario, la proposta di legge popolare intendeva farlo con il meccanismo del doppio *ius soli*.

2.2. Un dato ulteriore accomuna tutte le novità (proposte o approvate) in materia di *ius soli* e le differenzia dalla relativa normativa francese: si tratta dell'assenza di meccanismi di acquisizione automatica della cittadinanza italiana, a cui si è preferita la mobilitazione dei soggetti interessati per mezzo di una *dichiarazione di volontà*.

L'art. 4, c. 2, l. n. 91/1992, più volte richiamato, richiede l'attivazione – per mezzo di una dichiarazione di volontà del neomaggiorenne che aspiri all'acquisizione della cittadinanza – di una procedura amministrativa notevolmente discrezionale e dagli esiti incerti, nel corso della quale lo stesso dovrà provare la propria permanenza regolare e continuativa, dalla nascita ai diciotto anni, nel territorio nazionale¹⁷.

Il nuovo *ius soli* del d.d.l. 2092 non si discosterebbe da un simile regime: come visto, chi nasce in Italia da genitori stranieri di cui almeno uno titolare del diritto di soggiorno permanente o del permesso di soggiorno di lungo periodo non acquista automaticamente la cittadinanza italiana alla nascita, ma è necessario che un genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale renda una dichiarazione di volontà in tal senso entro il compimento della maggiore età da parte del figlio. In mancanza, la dichiarazione di volontà potrà essere resa dal candidato stesso entro due anni dal raggiungimento della maggiore età¹⁸. Di conseguenza, il momento dell'acquisto della cittadinanza sarà inevitabilmente flessibile e variabile, potendosi collocare ovunque nell'arco temporale intercorrente tra la nascita e i venti anni dell'interessato.

La proposta di legge popolare, parimenti, prevedeva la necessità del medesimo impulso di parte ai fini dell'acquisto della cittadinanza.

La disciplina francese dello *ius soli* (doppio o semplice) prevede, invece, che il nascituro acquisti la cittadinanza francese in modo automatico al sussistere dei requisiti richiesti (alla nascita nel caso di doppio *ius soli*, al compimento dei 18 anni nel caso di *ius soli* semplice). Vi è stata soltanto una breve parentesi legislativa (1993-1998) in cui si è soppresso l'automatismo nell'acquisto della cittadinanza per *ius soli* semplice, sostituito dalla dichiarazione di volontà¹⁹.

17

Prassi amministrative e successivi interventi giurisprudenziali e normativi hanno cercato di rendere più flessibili simili previsioni, cfr. M. CAPESCIOTTI, *Su alcune novità legislative e giurisprudenziali in tema di seconde generazioni dell'immigrazione*, in *Rivista AIC*, n. 1/2014, 2 ss.; M. SAVINO, *op. cit.*, 41 ss.

18

Cfr. art. 1, c. 1, lett. b), d.d.l. 2092.

19

...a causa del temporaneo prevalere dei malumori alimentati dal recente mutamento dei caratteri dell'immigrazione (prospettive di ritorno nel paese d'origine, mantenimento di stretti legami con lo stesso,

Questa differenza di discipline appare tutt'altro che insignificante, ben potendo essere traccia di diverse "inclinazioni" legislative, nonché, nel caso italiano, anche della volontà di quei cittadini che, nel redigere la loro proposta di legge, non hanno inteso inserire alcun meccanismo di riconoscimento automatico della cittadinanza. L'ampia e trasversale condivisione, in ambito italiano, di questo dato, lo fa emergere come ineluttabile, tanto che potrebbe resistere anche alle future modifiche legislative.

Così, l'ordinamento francese – accordando automaticamente la cittadinanza alla nascita o alla maggiore età – si mostra più benevolo di quello italiano, di fatto pretermettendo considerazioni tanto sull'effettiva volontà quanto sull'effettivo grado di integrazione dei genitori o del neo-maggiorenne²⁰.

L'ordinamento italiano, allora, non può che apparire più prudente perché subordina l'acquisizione della cittadinanza al sussistere dell'ulteriore requisito della dichiarazione di volontà che, in quanto meramente eventuale e realizzabile solo su attivazione dell'interessato, potrebbe essere espressione di una reale e compiuta adesione ai valori della comunità di riferimento da parte dei genitori o del neo-maggiorenne²¹. Tuttavia, si tratta pur sempre di una presunzione, suscettibile di essere smentita.

Ciò premesso, la prudenza del Legislatore italiano non sembra affatto retta da indifferenza o noncuranza nei confronti del destino degli aspiranti cittadini, o dall'intento di disincentivarne le domande di cittadinanza. Dal 2013, infatti, gli ufficiali dello stato civile sono tenuti ad informare i soggetti aventi i requisiti per l'acquisto della cittadinanza ex art. 4, c. 2 di questa loro facoltà, nei sei mesi precedenti il compimento dei diciotto anni, e, in mancanza, la domanda di cittadinanza potrà essere presentata oltre il diciannovesimo anno di età²². Il d.d.l. 2092 incarica dello stesso compito gli ufficiali di anagrafe e fa seguire la sospensione dei termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza alla loro eventuale inadempienza²³. Inoltre, in riferimento alla nuova fattispecie di *ius soli*, la direzione sanitaria del punto nascita o l'ufficiale dello stato civile cui è resa la dichiarazione di nascita sono tenuti ad informare i genitori della facoltà di rendere la dichiarazione di volontà per l'acquisto della cittadinanza da parte del figlio²⁴.

maggiori difficoltà di assimilazione dovute all'allargamento dei paesi d'emigrazione, non più limitati ai soli paesi europei; crisi dei tradizionali centri di integrazione, come le scuole e le chiese), e del venire meno delle originarie esigenze di carattere militare della Francia, cfr. B. AUDIT, *op. cit.*, 742 ss.; M. SAVINO, *op. cit.*, 71.

20

Cfr. M. SAVINO, *op. cit.*, 22.

21

Cfr. E. GROSSO, *Cittadinanza e territorio. Lo ius soli nel diritto comparato*, 2015, 50 ss.; M.C. LOCCHI, *Lo ius soli nel dibattito pubblico italiano*, in *Quaderni costituzionali*, n. 2/2014, 500.

22

Cfr. art. 33, c. 2, d.l. n. 69/2013, convertito dalla l. n. 98/2013. Rimedio apportato alle lamentele mosse dagli stranieri in possesso dei requisiti per l'acquisto della cittadinanza, spesso attivatisi tardivamente perché ignari dei termini parentori fissati dalla l. n. 91/1992, cfr. M. SAVINO, *op. cit.*, 45 ss.

23

Cfr. art. 1, c. 5, d.d.l. 2092.

24

Cfr. art. 1, c. 1, lett. b), d.d.l. 2092.

5

Ad ogni modo, entrambe le discipline in esame prevedono un meccanismo di compensazione in grado di contrastare l'automaticità francese o la volontà espressa dal genitore italiano e di far nuovamente espandere la libera autodeterminazione del cittadino o dell'avente i requisiti per diventarlo: non è altro che la facoltà di *rinunciare* alla cittadinanza.

In Francia, il cittadino per doppio *ius soli* di cui un solo genitore sia nato nel paese può *ripudiare* la cittadinanza già acquisita nei sei mesi precedenti la maggiore età o nei dodici mesi successivi, salvo resti *apolide*²⁵; il soggetto avente i requisiti per l'acquisto della cittadinanza per *ius soli* semplice può dichiarare, nei sei mesi precedenti la maggiore età o nei dodici mesi successivi, di *declinare* o rifiutare la cittadinanza francese, salvo resti *apolide*²⁶. Quanto alla nostra disciplina, nel d.d.l. 2092 è previsto che il soggetto divenuto cittadino in forza della nuova forma di *ius soli* possa rinunciare alla cittadinanza acquisita in seguito a dichiarazione di volontà di un genitore entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, se in possesso di altra cittadinanza²⁷.

2.3. Ulteriore elemento di interesse è la permanenza della disciplina italiana vigente in materia di perdita della cittadinanza, diversa dalla francese. Solo quest'ultima – al netto delle proposte di revisione che per ora non hanno avuto seguito – prevede due diversi regimi di perdita della cittadinanza, l'uno applicabile ai francesi d'origine o *de souche*, l'altro ai francesi d'acquisizione o *de papier* (per *ius soli* semplice, naturalizzazione o matrimonio), sebbene nelle pronunce del *Conseil constitutionnel* possa leggersi che «*le persone che hanno acquisito la cittadinanza francese e quelle alle quali la cittadinanza francese è stata attribuita alla nascita si trovano nella stessa situazione*²⁸».

Recitano gli articoli del codice civile francese che il cittadino d'origine può essere spogliato della cittadinanza qualora si comporti come il cittadino di un paese straniero ed abbia la cittadinanza di quel paese²⁹ o qualora non ottemperi all'ingiunzione governativa di abbandonare il servizio militare o un impiego pubblico alle dipendenze di un'organizzazione internazionale alla quale la Francia non partecipi³⁰.

Il francese d'acquisizione rischia, invece, di incorrere nella perdita della cittadinanza acquisita (c.d. *déchéance de la nationalité*) qualora sia stato condannato per crimini o delitti costituenti una lesione degli interessi fondamentali della Nazione o un atto di

25

Cfr. artt. 19-4 e 20-3 c.c.

26

Cfr. art. 21-8 c.c.

27

Cfr. art. 1, c. 1, lett. b), d.d.l. 2092.

28

Cfr. C.C. 2014-439 *QPC*, 23 gennaio 2015, cons. 13; ma v. anche C.C. 96-377 *DC*, 16 luglio 1996, cons. 23.

29

Cfr. art. 23-7 c.c.

30

Cfr. art. 23-8, che delinea le ipotesi contemplate anche dall'art. 12, c. 1, della legge italiana sulla cittadinanza.

6

terrorismo o per crimini o delitti contro la pubblica amministrazione, laddove eserciti una funzione pubblica; si sia sottratto alle obbligazioni risultanti dal codice del servizio nazionale; abbia compiuto, a vantaggio di uno Stato straniero, atti incompatibili con la qualità di francese e pregiudizievoli per gli interessi della Francia, salvo che questo lo renda apolide³¹.

Tuttavia, il *Conseil constitutionnel* – chiamato a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della disciplina codicistica che permette di punire con la perdita della cittadinanza il francese d'acquisizione condannato per atti di terrorismo, ma non il francese d'origine incorso nella medesima condanna – ha dichiarato la conformità a Costituzione di questa disciplina all'apparenza irragionevole, affermando che il principio di eguaglianza – che vuole che francesi d'acquisizione e francesi d'origine ricevano il medesimo trattamento perché, di fatto, eguali – possa essere derogato per *ragioni di interesse generale* – quali il *rafforzamento della lotta al terrorismo* – purché la differenza di trattamento sia proporzionale alle finalità della legge che la stabilisce, come verificatosi nel caso sottoposto al suo esame³².

A parere di chi scrive, la differenziazione *in uscita* (vale a dire per quanto concerne la perdita della cittadinanza francese) tra cittadini d'origine e cittadini d'acquisizione stona – sebbene individuata e giustificata dal *Conseil constitutionnel* – e con la sua stessa affermazione d'apertura, in merito all'eguaglianza di tutti i cittadini, e con quella benevolenza o generosità *in entrata*, già colta in riferimento alle modalità di acquisto della cittadinanza francese *iure soli*. Alcune specifiche cause di perdita della cittadinanza per il solo cittadino d'acquisizione sono, in tutta evidenza, più esigenti e severe delle cause operanti nei confronti del cittadino d'origine: si pensi all'ipotesi della condanna per delitti contro la pubblica amministrazione, laddove si eserciti una funzione pubblica, o della sottrazione alle obbligazioni risultanti dal Codice del servizio nazionale. Che vi si nasconda maggior "diffidenza" verso i francesi *de papier*? Che sia loro richiesto un dovere di fedeltà, lealtà, riconoscenza – oltretutto di assimilazione e condivisione di lingua, cultura, valori – più stringente di quello incombente sui francesi *de souche*³³?

La disciplina italiana non detta ipotesi diverse di perdita della cittadinanza per i soli cittadini d'acquisizione, ma sottopone cittadini d'origine e cittadini d'acquisizione alla medesima disciplina (peraltro simile a quella francese rivolta ai soli francesi d'origine); non è prevista alcuna differenziazione per situazioni che il Legislatore ha ritenuto identiche.

La prudenza *in entrata* conserva integro il principio d'eguaglianza e non ne ammette eccezioni; non rischia di mutare in altro. Cittadini d'origine e cittadini d'acquisizione possono nutrire una pari aspirazione alla conservazione, nonché al riacquisto in caso di perdita, della loro cittadinanza.

31

Cfr. art. 25 c.c.

32

Cfr. C.C. 2014-439 QPC, 23 gennaio 2015; C.C. 96-377 DC, 16 luglio 1996; B. PAUVERT, *Autour de la déchéance et du retrait de la nationalité française*, in *AJDA*, n. 17/2015, 1000 ss.

33

Su questo punto sia consentito rinviare – anche per gli opportuni riferimenti bibliografici – a S. FABIANELLI, *Liberté, (in)égalité, fraternité: un caso di cittadinanza negata*, in *Quaderni costituzionali*, n. 3/2015, 765 ss.

7

Così, se, da un lato, è vero che si può essere spogliati della cittadinanza in caso di mancata ottemperanza all'intimazione governativa di abbandonare un impiego pubblico o una carica pubblica accettati da uno Stato o da un ente pubblico estero o da un ente internazionale al quale l'Italia non partecipi o il servizio militare per uno Stato estero³⁴, dall'altro, è pur vero che la legislazione italiana permette, a coloro che hanno perduto la cittadinanza, di riacquistarla automaticamente, salvo rinuncia espressa, e agevolmente, qualora il soggetto abbia reso una dichiarazione in tal senso, fissato la propria residenza nel territorio statale da almeno due anni e abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, salvo che simili condotte siano state tenute durante lo stato di guerra con uno Stato estero³⁵.

La disciplina francese consente a chiunque abbia posseduto la cittadinanza francese, ma l'abbia perduta, di riacquistarla secondo la disciplina della naturalizzazione³⁶; tuttavia, fissa due espresse eccezioni, in base alle quali non potrà riacquistare la cittadinanza chi sia stato condannato, a prescindere dal reato commesso, a una pena eguale o superiore a sei mesi di reclusione, con esclusione del beneficio della sospensione condizionale della pena, o per crimini o delitti costituenti una lesione degli interessi fondamentali della Nazione o un atto di terrorismo³⁷: eccezione – quest'ultima – che per la sua formulazione sembra avere, come primi destinatari, proprio i francesi d'acquisizione.

3. Note conclusive

Se è vero che nel testo del disegno di legge n. 2092 non è dato rintracciare le previsioni in materia di *ius soli* dell'iniziale proposta di legge d'iniziativa popolare (molto, è cambiato...), è altresì vero che la disciplina italiana dello *ius soli*, vigente e di riforma, non sembra disposta a rinunciare al suo consolidato strumento di *elezione* della cittadinanza, vale a dire la *dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza italiana*, per cedere a meccanismi di riconoscimento automatico della stessa. Nessun intervento è inoltre rivolto alle previsioni sulla perdita e il riacquisto della cittadinanza italiana, applicabili indistintamente a chiunque possa dirsi cittadino italiano, a prescindere dalla modalità dell'ottenimento della cittadinanza.

Si tratta di "scelte" che tanto qualificano la disciplina domestica della cittadinanza – e di cui si pronostica la futura conferma – quanto la discostano dalla relativa disciplina francese.

Non appare quindi prematuro interrogarsi al riguardo, domandandosi se sia preferibile, per chiunque possieda i requisiti richiesti dall'ordinamento di riferimento per l'acquisto della cittadinanza, una disciplina dall'iniziale minor generosità in quanto richiedente l'ulteriore requisito della dichiarazione di volontà – che però, non si dimentichi, enfatizza la volontà

34

Cfr. art. 12, c. 1, l. n. 91/1992.

35

Cfr. art. 13, cc. 1, lett. e) e 2, l. n. 91/1992.

36

Cfr. artt. 24 e 24-1 c.c.

37

Cfr. art. 21-27 c.c.

libera e consapevole di ciascuno –, ma che consenta di preservare, come già detto, pari opportunità di mantenimento (e recupero) dello *status civitatis*, evitando sospette distinzioni tra “categorie” di cittadini.

** Dottoranda di ricerca in Diritto costituzionale, Università di Bologna.

Forum di Quaderni Costituzionali

Costituzionali